

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3486 (Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, concernente facoltà di rinnovo dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento con scadenza al 1° aprile 1959 e costituzione di un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di Buoni del Tesoro novennali

Seduta del 29 gennaio 1958

ONOREVOLI DEPUTATI! — La ricostruzione del Paese impose una forte espansione della spesa pubblica che ha determinato l'aumento del debito pubblico. Si tratta, in particolare, di titoli a media e lunga scadenza fra i quali hanno avuto parte fondamentale i Buoni del Tesoro novennali che, a decorrere dal 1950, ininterrottamente per 8 anni, sono stati emessi per far fronte ai crescenti bisogni della Tesoreria:

1950	Miliardi	314
1951	»	116
1952	»	147
1953	»	256
1954	»	192
1955	»	229
1956	»	194
1957	»	100

Pertanto, secondo i più recenti rilievi, l'ammontare in circolazione di Buoni del Tesoro novennali risulta di complessivi 1.548 miliardi di lire.

Il sistematico ricorso a questa forma di indebitamento e il crescente bisogno di capitali della nostra economia in sviluppo, hanno con-

tribuito ad appesantire la quotazione di questi titoli.

Il fatto non poteva non richiamare l'attenzione del Governo, il quale, anche per altre e ben note ragioni, ha compiuto ogni sforzo per ridurre il disavanzo e limitare la necessità di aumentare ulteriormente il debito pubblico.

Questa politica, confortata dalla adesione del Parlamento, ha consentito di ridurre a circa la metà (100 miliardi) l'emissione di Buoni del Tesoro novennali nell'esercizio 1956-57 rispetto a quella dell'esercizio precedente e di eliminarla nelle previsioni per l'esercizio in corso 1957-58.

Nondimeno, come si è visto, l'impeto dei Buoni in circolazione è cospicuo e le scadenze delle varie emissioni si susseguiranno per otto anni a cominciare dall'esercizio 1958-59.

Conseguentemente il Governo, presentando al Parlamento il bilancio preventivo per il prossimo esercizio finanziario, nel quale è stata iscritta la spesa di lire 314 miliardi, pari all'ammontare dei Buoni del Tesoro novennali che vengono in scadenza durante l'esercizio medesimo, non poteva non adottare al-

cuni urgenti provvedimenti, che, mentre servissero ad alleviare il compito della Tesoreria, consentissero di procedere in modo autonomo all'alleggerimento in via continuativa del volume dei Buoni del Tesoro novennali in circolazione. E ciò indipendentemente dal dovere dello Stato di provvedere a rimborsare i Buoni che di anno in anno verranno a scadere.

Sotto il primo profilo è stato ritenuto che una conveniente offerta di nuovi Buoni del Tesoro novennali, a rinnovo di quelli in scadenza nel prossimo esercizio, avrebbe incontrato il favore dei possessori dei Buoni in scadenza, in modo da ridurre l'importo delle richieste di rimborso.

Sotto il secondo profilo è stata ritenuta la opportunità di costituire un apposito Fondo, fruente di proprie entrate prestabilite, avente per esclusivo compito quello di investire le entrate medesime in Buoni da acquistare sul mercato, nonché di investire, pure in acquisti di Buoni sul mercato, il fruttato di essi, gli interessi sulle disponibilità transitoriamente rimaste liquide ed alcuni proventi accessori derivanti dalle prescrizioni di Buoni o di premi su di essi, risultandone un meccanismo simile a quello delle Casse di ammortamento dei debiti pubblici.

In corrispondenza della facoltà riconosciuta ai possessori di Buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1959 di ottenere il rinnovo, si è disposto che il Ministro del tesoro emetterà, con l'osservanza della legge 27 dicembre 1953, n. 941, relativa ad operazioni del genere, Buoni del Tesoro novennali con scadenza 1° gennaio 1968 che fruiscono, oltre ai premi annuali, anche di uno speciale premio detto di rinnovo (articolo 1).

La misura di questo premio sarà stabilita con decreto del Ministro del tesoro; esso sarà corrisposto in contanti all'atto del rinnovo con facoltà per il Ministro di assegnarne una quota mediante estrazione a sorte entro sei mesi dalla chiusura delle operazioni di rinnovo.

Contemporaneamente sarà regolato il conguaglio di interessi tra i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1959 ed i nuovi Buoni (articolo 2). Le operazioni medesime avranno inizio e termine alle date che saranno stabilite dal Ministro del tesoro, in relazione alla situazione di mercato ed al tempo occorrente per lo svolgimento delle medesime (articolo 3).

Per quanto concerne i nuovi titoli, dato che trattasi di rinnovo, si è determinato che essi fruttino lo stesso interesse (5 per cento), godano degli stessi premi annuali ed abbiano

le stesse agevolazioni ed esenzioni dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1959. Di conseguenza, si sono estese le disposizioni della legge 17 dicembre 1949, n. 905, che più direttamente si riferiscono ai Buoni di prossima scadenza, ai Buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1968 iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico, ai relativi interessi e premi ed alle operazioni per la loro emissione (articolo 4).

Per agevolare le operazioni di rinnovo dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1959 si è poi stabilito che il sorteggio dei premi per l'ultima scadenza del 1959 sia anticipato al giorno che sarà fissato dal Ministro del tesoro, dando all'Amministrazione del Debito pubblico le necessarie facoltà circa i termini della pubblicazione dell'avviso. Si è precisato inoltre che i Buoni medesimi conservano il diritto ai premi non riscossi purché non prescritti (articolo 5).

Sempre per l'esecuzione delle operazioni medesime si è demandato, come per il passato, al Ministro del tesoro di stabilire: le caratteristiche dei nuovi titoli, provvisori e definitivi, le date, le modalità e le condizioni di estrazione e pagamento dei premi e le condizioni e modalità di esecuzione dell'operazione; nonché di stipulare le convenzioni sia con la Banca d'Italia sia con i Consorzi incaricati delle operazioni di rinnovo (articolo 6).

Come si è prima precisato, contemporaneamente alle norme relative al rinnovo dei Buoni di prossima scadenza sono state emanate quelle per la costituzione, presso la Direzione generale del Tesoro, del nuovo Fondo, avente per scopo di provvedere a graduali acquisti sul mercato dei Buoni del Tesoro novennali. Per raggiungere tale finalità si è stabilito che ad esso affluiranno annualità a carico del bilancio statale, che da venti miliardi per l'esercizio 1958-59 (già iscritti nel relativo bilancio) salgono gradualmente a 50 miliardi negli esercizi successivi, per poi continuare ad essere assegnate in quest'ultima misura fino alla cessazione del Fondo.

Al Fondo medesimo affluirà inoltre l'ammontare dei Buoni novennali scaduti e prescritti e dei premi pure scaduti e prescritti (articolo 7).

Il meccanismo del Fondo è basato sul noto procedimento di investire nei titoli da ammortizzare non solo i capitali costituenti le dotazioni periodiche, ma anche i frutti che si traggono dagli investimenti con essi effettuati (articolo 8). Ne risulta una capitalizzazione delle dotazioni ad interesse composto che accelera il processo di ammortamento.

Per favorire tale processo si è disposto che i Buoni novennali acquistati dal Fondo vengano rinnovati alla scadenza, quando la rinnovazione sia consentita agli altri possessori. Nel caso invece di Buoni in scadenza, per i quali non si è previsto il rinnovo, e conseguentemente tutti siano da rimborsare, il Fondo non provvede al loro incasso, ma li consegna alla Direzione generale del Debito pubblico per il loro annullamento (articolo 10).

Quantunque siffatto metodo risulti meno efficace di quello che si avrebbe se il fondo conservasse in ogni caso e fino al totale ritiro dalla circolazione dei Buoni novennali la possibilità di investire a multiplo tutti i suoi capitali, è sembrato di dover fare beneficiare la gestione del bilancio e quella della Tesoreria dell'azione svolta dal Fondo relativamente ai Buoni venuti in scadenza e rimborsati, senza doversi attendere la chiusura delle operazioni del Fondo.

È stata così adottata una via intermedia fra quella consistente nell'immediato annullamento dei titoli acquistati, la quale avrebbe del tutto sottratto al Fondo la possibilità di accrescere l'efficacia della sua azione mediante l'investimento a multiplo dei frutti dei titoli medesimi, e l'altra consistente nel conservargli integra tale possibilità per tutto il tempo nel quale Buoni del Tesoro novennali di qualsiasi emissione restassero in circolazione.

Le disponibilità finanziarie del Fondo, nei limitati periodi intercorrenti tra l'afflusso delle somme di sua spettanza ed il loro impiego in acquisti, sono tenute presso la Tesoreria dello Stato all'interesse annuo del 5 per cento. Detto interesse, che corrisponde a quello dei Buoni del Tesoro novennali, è pure esso destinato ad acquisti di altri Buoni, di guisa che i loro interessi possono alimentare il Fondo, aumentando la capacità di operare di siffatto meccanismo di autonomo ammortamento del debito pubblico.

L'attività del Fondo cesserà quando verranno a scadere i Buoni di ultima emissione per i quali non sia consentita la rinnovazione ed anche allora i titoli posseduti dal Fondo

saranno consegnati alla Direzione generale del Debito pubblico per essere annullati, mentre le sue disponibilità liquide saranno versate al bilancio statale (articolo 11).

A garanzia dei possessori dei Buoni è prescritto che le operazioni di acquisto devono essere effettuate esclusivamente in Borsa alle grida, restando sospese durante i periodi nei quali il loro corso superi la pari.

Al Fondo è peraltro riconosciuta personalità giuridica propria e gestione autonoma, con tutti i benefici fiscali delle Amministrazioni statali.

Un Comitato direttivo, costituito dal Ministro del tesoro — che lo presiede — e dai direttori generali del Tesoro e del Debito pubblico, è preposto alla gestione del Fondo medesimo, la quale è affidata al tesoriere centrale, tenuto a rendere il conto alla Corte dei conti (articolo 9).

Annualmente il Comitato direttivo presenterà al Parlamento in allegato al conto consuntivo una relazione sulla gestione del Fondo (articolo 12).

Con le norme esecutive, che il Ministro del tesoro dovrà emanare con suoi decreti (articolo 13), verrà inquadrata l'attività della gestione nell'ordinamento vigente per le operazioni di acquisti di divise e titoli per conto delle Amministrazioni e di Enti pubblici, che la Direzione generale del Tesoro normalmente effettua mediante il servizio del Portafoglio dello Stato.

Detto servizio darà effettiva esecuzione alle decisioni che di volta in volta verranno adottate dal Comitato direttivo preposto alla gestione stessa, con l'osservanza delle disposizioni che attengono alla sua particolare attività, restando al tesoriere centrale l'obbligo della tenuta del conto di gestione e della resa del conto stesso alla Corte dei conti, come di norma avviene per il servizio medesimo.

Infine con l'articolo 14 si stabiliscono le clausole finanziarie correlative alle norme contenute nel decreto medesimo.

Data la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare tale provvedimento, che ha ripercussioni economiche immediate, si è adottata la forma del decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, concernente la facoltà di rinnovo dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento con scadenza al 1° aprile 1959 e la costituzione di un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di Buoni del Tesoro novennali.

ALLEGATO.

Decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 17 dicembre 1949, n. 905, concernente la emissione di Buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi con scadenza 1° aprile 1959;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di consentire ai possessori di Buoni del Tesoro novennali 5 per cento-1959 di ottenere il rinnovo di detti titoli nonché di costituire un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di Buoni del Tesoro novennali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il bilancio e per le finanze:

DECRETA

TITOLO I

ART. 1.

È data facoltà ai possessori dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi - 1959 - di chiedere il rinnovo, anche anticipato, dei buoni stessi qualora non intendano provvedere alla loro riscossione alla scadenza del 1° aprile 1959.

In corrispondenza dell'operazione di rinnovo il Ministro del tesoro emetterà, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, Buoni del Tesoro novennali con scadenza 1° gennaio 1968, che godranno, oltre ai premi da assegnarsi mediante sorteggi annuali, anche di uno speciale premio di rinnovo, previsto dal successivo articolo 2.

ART. 2.

Il premio di rinnovo previsto dal precedente articolo 1 sarà stabilito con decreto del Ministro del tesoro e corrisposto all'atto del rinnovo, salvo la facoltà per il Ministro medesimo di assegnare una quota parte di esso mediante estrazione a sorte da effettuarsi non oltre sei mesi dopo la chiusura delle operazioni.

All'atto del rinnovo sarà altresì regolato in via anticipata il conguaglio degli interessi fra i Buoni del Tesoro novennali 5 per cent.-1959 ed i nuovi Buoni.

ART. 3.

Le operazioni di rinnovo di cui al presente decreto avranno inizio e termine alle date che saranno stabilite con decreti del Ministro del tesoro.

ART. 4.

I titoli da emettersi per il rinnovo di cui al presente decreto sono iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico, fruttano lo stesso interesse e fruiscono degli stessi premi annuali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni stabiliti per i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento-1959.

Ai titoli medesimi, provvisori con matrici e definitivi, ai relativi interessi e premi annuali nonché ai premi di rinnovo ed a tutte le operazioni inerenti alla esecuzione del presente decreto sono estese le disposizioni degli articoli 3, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 17 dicembre 1949, n. 905.

ART. 5.

I Buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1959 rinnovati conservano il diritto ai premi non riscossi, relativi ai sorteggi già effettuati, purché non prescritti.

Il sorteggio dei premi relativi all'ultima scadenza del 1959 avrà luogo anticipatamente il giorno che sarà stabilito dal Ministro del tesoro.

È data facoltà all'Amministrazione del Debito pubblico di derogare alle norme in vigore circa i termini di pubblicazione dell'avviso concernente i sorteggi di cui al presente articolo.

ART. 6.

Il Ministro del tesoro stabilirà le caratteristiche ed i tagli dei titoli provvisori con matrici e definitivi, rilasciati per il rinnovo, la data e le modalità di estrazione e di pagamento dei relativi premi, nonché ogni altra condizione e modalità per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente decreto e provvederà alla stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detto rinnovo e per la costituzione ed il funzionamento di Consorzi incaricati delle operazioni.

TITOLO II

ART. 7.

Allo scopo esclusivo di provvedere al graduale acquisto sul mercato di Buoni del Tesoro novennali è costituito, presso la Direzione generale del Tesoro, un apposito Fondo denominato « Fondo per l'acquisto di Buoni del Tesoro novennali ».

Al Fondo affluiranno, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, le seguenti annualità:

lire 20 miliardi per l'esercizio 1958-59;

lire 30 miliardi per l'esercizio 1959-60;

lire 40 miliardi per l'esercizio 1960-61;

lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi fino al termine indicato dall'articolo 11.

Le annualità medesime sono pagabili in due semestralità uguali e posticipate.

Al detto Fondo affluiranno altresì l'ammontare dei Buoni del tesoro novennali scaduti e prescritti nonché l'ammontare dei premi relativi a Buoni del tesoro novennali, estratti e caduti essi pure in prescrizione.

ART. 8.

Il Fondo ha personalità giuridica propria e gestione autonoma. Esso gode di tutti i benefici fiscali spettanti alle Amministrazioni dello Stato.

Le disponibilità liquide del Fondo sono tenute in deposito presso la Tesoreria dello Stato, la quale corrisponde, sulle disponibilità stesse, gli interessi in ragione del 5 per cento all'anno, pagabili a semestre.

L'importo di tali interessi e quello degli interessi incassati dal Fondo sui Buoni acquistati debbono essere utilizzati per l'acquisto di altri Buoni.

ART. 9.

Alla gestione del Fondo è preposto, un Comitato direttivo costituito dal Ministro del tesoro, che lo presiede, dal direttore generale del tesoro e dal direttore generale del debito pubblico.

La gestione medesima è tenuta dal tesoriere centrale che ne rende il conto annuale alla Corte dei conti.

ART. 10.

Le operazioni di acquisto dei Buoni sono effettuate esclusivamente in Borsa, alle grida. Esse sono sospese durante il tempo nel quale il corso di Borsa dei Buoni superi la pari.

Nel caso in cui siano disposte nuove emissioni di Buoni, in rinnovazione di quelle in scadenza, il Fondo provvederà alla rinnovazione dei Buoni in precedenza da esso acquistati.

I Buoni appartenenti al Fondo che vengano in scadenza e per i quali non sia consentito il rinnovo, in luogo di essere incassati, sono consegnati alla Direzione generale del Debito pubblico che provvede al loro annullamento.

ART. 11.

Le assegnazioni al Fondo previste dall'articolo 7 cesseranno allorquando verranno in scadenza i Buoni di ultima emissione per i quali non sia consentita la rinnovazione.

I Buoni allora in possesso del Fondo saranno consegnati, per l'annullamento, alla Direzione generale del debito pubblico e le disponibilità liquide del Fondo saranno versate al bilancio dello Stato.

ART. 12.

Il Comitato direttivo presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo dell'esercizio finanziario, una relazione sulla gestione del Fondo.

ART. 13.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno emanate le norme necessarie per il funzionamento del Fondo.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14.

Per l'emissione dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1968 effettuata durante l'esercizio 1957-58 in corrispondenza dell'estinzione dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1959, per effetto del rinnovo di cui all'articolo 1 del presente decreto si provvederà mediante stanziamenti di pari importo nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, mentre per l'esercizio 1958-59 si provvederà con apposito stanziamento in bilancio.

Alla spesa di allestimento dei nuovi titoli provvisori e definitivi ed alle altre spese, ivi compresi gli oneri previsti dagli articoli 1 e 2, si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 8 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1958.

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — ANDREOTTI.

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA.